Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 124

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 18 maggio 1965

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 8 marzo 1965
registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1965
registro n. 30 Esercito, foglio n. 152

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

VERROTTI Francesco, nato a Napoli il 6 maggio 1919, sottotenente f. cpl. 40° Reggimento fanteria « *alla memoria* ». — Assunto volontariamente il comando di un importante caposaldo, resisteva con tenacia ed ardimento ai reiterati, violenti attacchi nemici. Ferito all'addome, rifiutava di lasciare il posto di combattimento e continuava ad incitare i propri fanti. Caduto il tiratore dell'unica arma controcarro, ne prendeva il posto e continuava l'impari lotta fino a quando, ferito una seconda volta e più gravemente, cadeva privo di sensi sulla posizione. Catturato prigioniero e trasportato in ospedale, vi spirava dopo circa un mese di gravi sofferenze sopportate con serenità e stoicismo. — Marmarica, 21 novembre 1941.

(3161)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1965, n. **442**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 1 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 1. — L'Università di Padova è costituita dalle seguenti Facoltà:

Facoltà di giurisprudenza con annessa Scuola di statistica;
Facoltà di scienze politiche;
Facoltà di economia e commercio;
Facoltà di lettere e filosofia;
Facoltà di magistero;
Facoltà di medicina e chirurgia;
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Facoltà di farmacia;
Facoltà di ingegneria;
Facoltà di agraria.

E' aggregato all'Università di Padova l'Istituto sperimentale zooprofilattico delle Venezie.

L'art. 2 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 2. — I direttori dei Seminari sono nominati con le norme stabilite dall'art. 23 del regolamento generale universitario e dai regolamenti particolari che li riguardano, e durano in carica un biennio accademico. Spetta al Consiglio di facoltà di designare il direttore di un Istituto policattedra ovvero di istituire sezioni in seno all'Istituto o, infine, di promuovere la costituzione di nuovi Istituti.

La Facoltà assegna le cattedre tra vari Istituti.

Art. 15, relativo al corso di laurea in Giurisprudenza, è aggiunto il seguente comma: « Gli insegna-

menti biennali, impartiti da due diversi professori ufficiali, a ciascuno dei quali sia attribuito un distinto anno di corso con proprio programma, comportano due esami separati ».

Art. 42. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di:

Economia dei Paesi in via di sviluppo (in sostituzione di Economia coloniale);

Diritto delle Comunità europee;

Ordinamenti giusprivatistici dei Paesi di lingua spagnola.

Art. 47. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio è aggiunto quello di:

Storia delle dottrine economiche.

Art. 82. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:

Istochimica patologica;

Medicina nucleare.

Art. 113. — Presso la Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali la denominazione dell'Osservatorio astrofisico di Asiago è modificato in « Istituto di astronomia con annesso osservatorio astrofisico di Asiago ».

Art. 132. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia è aggiunto quello di:

Farmacia industriale.

Art. 139. — Agli Istituti annessi alla Facoltà di farmacia è aggiunto il:

Seminario di scienze farmaceutiche.

Seminario di scienze farmaceutiche

Art. 140. — Il Seminario di scienze farmaceutiche ha lo scopo di promuovere studi e ricerche nel campo delle discipline farmaceutiche pure ed applicate e di offrire la possibilità ad allievi particolarmente distintisi nello studio e nella ricerca di raggiungere una più completa preparazione.

L'attività del Seminario si svolge per mezzo di conferenze, comunicazioni scientifiche, discussioni, dimostrazioni, viaggi di istruzione, corsi di preparazione e di aggiornamento e di quanto altro possa servire allo scopo su indicato.

Art. 141. — Del Seminario fanno parte tutti i professori di ruolo che compongono il Consiglio della Facoltà di farmacia, che costituiscono pure il Consiglio del Seminario.

Il direttore viene nominato dal rettore su proposta del Consiglio del Seminario.

Art. 142. — L'iscrizione al Seminario è obbligatoria per gli studenti del III e IV corso della laurea in Farmacia, possono iscriversi anche laureati e laureandi fuori corso in Farmacia e anche gli studenti di altre Facoltà (nonchè laureati e diplomati).

Art. 143. — A tutti gli iscritti è fatto obbligo di versare all'atto dell'iscrizione i contributi che vengono stabiliti dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico, udito il Consiglio del Seminario.

Art. 145. — Agli iscritti al Seminario può essere rilasciato un certificato.

Art. 325, relativo alla Scuola di specializzazione in Malattie dell'apparato respiratorio è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in Malattie dell'apparato respiratorio

(Durata del corso anni 2)

1° *Anno*:

Anatomia normale dell'apparato respiratorio;

Fisiologia della respirazione;

Batteriologia ed immunologia;

Anatomia patologica dell'apparato respiratorio;

Semeiotica fisica e strumentale dell'apparato respiratorio;

Tisiologia;

Clinica dell'apparato respiratorio.

2° *Anno*:

Anatomia patologica dell'apparato respiratorio;

Fisiopatologia respiratoria;

Clinica dell'apparato respiratorio;

Pneumopatie professionali;

Radiologia dell'apparato respiratorio;

Terapia delle affezioni dell'apparato respiratorio.

Il numero dei laureati ammessi ogni anno alla Scuola è fissato ad un massimo di 20.

Internato in Clinica medica, oppure servizio come assistente effettivo per due anni in un sanatorio della Previdenza sociale o in un grande ospedale sanatoriale.

— relativo alla Scuola di specializzazione in Radiologia, l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« E' obbligatorio l'internato di due anni nell'Istituto di radiologia dell'Università ».

— relativo alla Scuola di specializzazione in Cardiologia è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in Cardiologia

(durata del corso 2 anni)

1° *Anno*:

Clinica dell'apparato cardiovascolare (lezioni);

Morfologia normale dell'apparato cardiovascolare (conferenze);

Fisiologia dell'apparato cardiovascolare (conferenze);

Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare (conferenze);

Farmacologia dell'apparato cardiovascolare (conferenze);

Patologia dell'apparato cardiovascolare (lezioni);

Radiologia dell'apparato cardiovascolare (dimostrazioni);

Elettrofisiologia cardiaca (conferenze);

Emodinamica delle cardiopatie acquisite (conferenze);

Semeiotica fisica dell'apparato cardiovascolare (esercitazioni);

Elettrocardiografia (esercitazioni).

2° *Anno*:

Clinica dell'apparato cardiovascolare (lezioni);

Terapia chirurgica dell'apparato cardiovascolare (lezioni);

Terapia medica dell'apparato cardiovascolare (lezioni);

Patologia dell'apparato cardiovascolare (lezioni);

Radiologia dell'apparato cardiovascolare (dimostrazioni);
Elettrocardiografia clinica (esercitazioni);
Emodinamica delle cardiopatie congenite (conferenze);
Fonocardiografia e Poligrafia (conferenze);
Fisiopatologia del ricambio (conferenze);
Semeiologia dell'apparato cardiovascolare (esercitazioni);
Tecnica di registrazione (conferenze).

Il numero dei laureati ammessi ogni anno alla Scuola è fissato ad un massimo di 40.

Alla Scuola diretta a fini speciali di preparazione per tecnici di laboratorio di Igiene e microbiologia è aggiunta la:

Scuola speciale di preparazione per tecnici di Fisio-chinesiterapia

a) E' istituita presso l'Istituto di clinica ortopedica dell'Università di Padova, ai sensi dell'art. 20 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, una « Scuola di preparazione per tecnici fisio-chinesiterapisti », che ha lo scopo di preparare adeguatamente personale tecnico nel campo della fisio-chinesiterapia. La Scuola ha indirizzo teorico-pratico.

b) La durata del corso degli studi della Scuola di preparazione per tecnici fisioterapisti è di due anni accademici.

E' titolo di ammissione il diploma di scuola media unica, il diploma di avviamento professionale, commerciale o industriale o agrario o ad altro indirizzo.

c) Al primo anno della Scuola si accede previo esame di cultura generale davanti ad una Commissione composta dal direttore della Scuola e da due insegnanti della Scuola stessa. L'esame di ammissione avrà luogo entro la prima quindicina del mese di ottobre di ciascun anno, in un giorno stabilito dalla Facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della Scuola.

d) Il numero massimo dei partecipanti ammessi per ogni anno viene fissato in 20.

e) Il direttore della Scuola è il direttore dell'Istituto di clinica ortopedica dell'Università di Padova. La Scuola è sotto la vigilanza della Facoltà di medicina e chirurgia. Gli insegnamenti della Scuola sono proposti dal direttore della stessa, approvati dalla Facoltà di medicina e chirurgia e nominati dal rettore. Essi possono essere scelti tra i professori ufficiali, tra i liberi docenti, tra gli aiuti ed assistenti della Facoltà di medicina e chirurgia o di altra Facoltà dell'Ateneo o tra persone di riconosciuta competenza anche al di fuori dell'ambito universitario.

f) Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

1) Anatomia dell'apparato locomotore;
2) Fisiologia dell'apparato locomotore;
3) Elementi di patologia dell'apparato locomotore (biennale);
4) Elementi di medicina generale;
5) Elementi di psicologia;
6) Massoterapia;
7) Termoterapia.

2° Anno:

1) Elementi di patologia dell'apparato locomotore (biennale);
2) Idroterapia e balneoterapia;
3) Fangoterapia e crenoterapia;
4) Elio-climatoterapia;
5) Elettroterapia;
6) Terapia radiante;
7) Ginnastica medica;
8) Rieducazione motoria;
9) Riabilitazione del motuleso, terapia di occupazione. Ergoterapia.

g) Gli iscritti alla Scuola hanno l'obbligo della frequenza del reparto di fisio-chinesiterapia della Clinica ortopedica per la durata di due anni, compiendo anche un tirocinio pratico nelle varie sezioni del reparto.

h) I programmi di insegnamento e gli orari vengono predisposti dal direttore della Scuola ed approvati dal Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia. La sorveglianza degli iscritti per quanto riguarda la loro attività pratica spetta al direttore della Scuola. Assenze ingiustificate comportano l'esclusione dal corso.

Per essere ammessi a frequentare il secondo anno gli allievi devono aver sostenuto tutti gli esami del primo corso. Nel caso in cui gli allievi non abbiano superato gli esami prescritti essi rimarranno nella posizione di fuori corso fino a quando non avranno assolti gli obblighi di cui sopra.

i) Per essere ammessi a sostenere gli esami di diploma, gli allievi dovranno aver seguito i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti prescritti e avere compiuto con esito favorevole tutte le esercitazioni pratiche previste.

l) Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della Facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della Scuola.

Le Commissioni sono composte di tre membri: dal professore ufficiale della materia, presidente; da un professore ufficiale di materia affine e da un libero docente o cultore della materia. Ogni commissario ha a disposizione dieci punti.

m) L'esame di diploma consiste in un esame orale sui temi trattati durante il corso ed in una prova pratica stabilita dalla Commissione esaminatrice. L'esame di diploma viene sostenuto davanti una Commissione di cinque membri scelti tra i docenti della Scuola, nominata dal preside di Facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della Scuola. Ogni commissario ha a disposizione dieci punti.

I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza della Scuola; ma se al secondo esame non sia loro riconosciuta una idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Agli allievi che avranno superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di « tecnico fisio-chinesiterapista ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 41. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1965.

Nomina del prof. dott. ing. Algeri Marino a presidente del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 433, ratificato con la legge 15 febbraio 1953, n. 83, istitutivo del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1964, registro n. 49, foglio n. 265, relativo alla nomina dei componenti del Consiglio predetto per il quadriennio 7 ottobre 1964-6 ottobre 1968;

Visto il verbale della 227ª adunanza del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni tenuta il giorno 13 novembre 1964, nella quale, a norma dell'art. 5 del citato decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 433, il prof. dott. ing. Algeri Marino è stato designato presidente del Consiglio superiore stesso;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Il prof. dott. ing. Algeri Marino è nominato presidente del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni per il quadriennio di carica del Consiglio medesimo di cui alle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1965

SARAGAT

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1965
Registro n. 26 Ufficio risc. poste e tel., foglio n. 158. — ANSALONE

(3460)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1965.

Nomina del dott. ing. Ernesto Lensi ad ispettore generale superiore delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 aprile 1948, n. 432, convertito nella legge 10 febbraio 1953, n. 81, istitutivo dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni;

Vista la legge 29 aprile 1950, n. 229;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1964, registro n. 386 Riposi civili, foglio n. 45, con il quale, a decorrere dalla stessa data, il dott. ing. Giuseppe Paleologo, ispettore generale superiore delle telecomunicazioni è stato dichiarato dimissionario, a domanda, dall'impiego presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Il dott. ing. Ernesto Lensi, direttore centrale della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, è nominato ispettore generale superiore delle telecomunicazioni nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con effetto dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1965

SARAGAT

MORO — RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1965
Registro n. 27 Ufficio risc. poste e tel., foglio n. 300. — ANSALONE

(3459)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1965.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio successivo, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 69, con il quale il dott. Paolo Prevedini è stato nominato, fra gli altri, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Vista la dichiarazione in data 14 ottobre 1964 con la quale il predetto dott. Paolo Prevedini ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Visti i pareri favorevoli per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, espressi dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza della Borsa valori di Torino, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della Borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 14 ottobre 1964, sono accettate le dimissioni rassegnate dal dott. Paolo Prevedini dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1965

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1965
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 158. — VENTURA SIGNORETTI

(3356)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI *12 maggio 1965.*

Nomina per il quadriennio 1965-1969 dei membri del Comitato consultivo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 9 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, concernente la trasformazione dell'Ente di rinascita agricola per le Tre Venezie in Ente nazionale per le Tre Venezie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206;

Visto il proprio decreto 15 dicembre 1960, con il quale si è provveduto alla nomina, per un quadriennio, dei membri del Comitato consultivo dell'Ente, integrato a norma dell'art. 9 della legge 31 marzo 1955, n. 240;

Ritenuto di dover procedere alla rinnovazione del Comitato suindicato per decorso quadriennio di durata in carica;

Viste le designazioni formulate ai sensi dell'art. 9 della menzionata legge 27 novembre 1939, n. 1780, dai Ministeri dell'interno, del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Per il quadriennio 1965-1969 sono nominati membri del Comitato consultivo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie:

Mezzacapo prof. dott. Camillo e Pani dott. Giuseppe, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Marfisa dott. Gaetano, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Casorati dott. Pier Renato, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Benedetti dott. Alessandro, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 della legge 31 marzo 1955, n. 240, il predetto Comitato consultivo è integrato dal dott. Gonan Giovanni e dal sig. Parma Olinto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 maggio 1965

MORO

(3536)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1965.

Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Rovigo.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304 che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Rovigo vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Castelmassa, Lendinara, Fiesso Umbertiano, Adria, Taglio di Po;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione dgli uffici agricoli di zona in provincia di Rovigo, di sopprimere le sezioni staccate del locale Ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto sono soppresse le sezioni staccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Rovigo.

Art. 2.

Con la stessa data sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Rovigo ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Castelmassa, con sede in comune di Castelmassa, comprendente i territori dei comuni di Castelmassa, Melara, Bergantino, Castelnovo Bariano, Calto, Ceneselli, Salara, Ficarolo, Gaiba, per una superficie agraria forestale di Ha. 15.144 e di terreno coltivato di Ha. 14.974;

2) Lendinara, con sede in comune di Lendinara, comprendente i territori dei comuni di Lendinara, Badia Polesine, Giacciano con Baruchella, Trecenta, Canda, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Lusia, Villanova del Ghebbo, Fratta Polesine, San Bellino, per una superficie agraria forestale di Ha. 26.162 e di terreno coltivato di Ha. 26.150;

3) Fiesso Umbertiano, con sede in comune di Fiesso Umbertiano, comprendente i territori dei comuni di Fiesso Umbertiano, Occhiobello, Stienta, Pincara, Frassinelle Polesine, Canaro, per una superficie agraria forestale di Ha. 14.489 e di terreno coltivato di Ha. 14.432;

4) Adria, con sede in comune di Adria, comprendente i territori dei comuni di Adria, Pettorazza, Loreo, Papozze, Villanova Marchesana, Gavello, Rosolina, Donada, Contarina, per una superficie agraria forestale di Ha. 32.754 e di terreno coltivato di Ha. 30.593;

5) Taglio di Po, con sede in comune di Taglio di Po, comprendente i territori dei comuni di Taglio di Po, Porto Tolle, Corbola, Ariano nel Polesine, per una superficie agraria forestale di Ha. 34.311 e di terreno coltivato di Ha. 29.154.

Roma, addì 14 aprile 1965

p. *Il Ministro*: CAMANGI

(3466)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1965.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Orvieto, con sede in Orvieto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Orvieto, approvato con decreto ministeriale del 18 settembre 1959;

Visto il decreto ministeriale del 2 aprile 1958, con il quale il comm. Ennio Severini venne nominato presidente della Cassa di risparmio di Orvieto;

Considerato che il predetto nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il comm. Ennio Severini è confermato presidente della Cassa di risparmio di Orvieto, con sede in Orvieto, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 maggio 1965

Il Ministro: COLOMBO

(3514)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1965.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Reggio Calabria n. 48096, datata 1° dicembre 1964, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè trasferito presso altra sede, il dott. Sturiale Francesco, membro della citata Commissione in rappresentanza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, con il dott. Zangara Luigi;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Zangara Luigi è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria, quale rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, in sostituzione del dott. Sturiale Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 maggio 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(3450)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1965.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Mantova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Mantova;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Mantova n. 26927, datata 18 dicembre 1964, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè trasferito presso altra sede, il sig. Veronesi Giuseppe, membro della citata Commissione quale rappresentante dei lavoratori aderenti alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.), con il sig. Iridile Mario;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Iridile Mario è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Mantova, quale rappresentante della C.I.S.L., in sostituzione del sig. Veronesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 maggio 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(3449)

ORDINANZA MINISTERIALE 5 maggio 1965.

Proroga fino al 30 giugno 1965 del termine previsto dalla ordinanza ministeriale 20 gennaio 1965 per il completamento della vaccinazione obbligatoria antirabbica dei cani esistenti nelle Provincie centro-meridionali ed in quelle della Sicilia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 20 gennaio 1965, concernente la vaccinazione obbligatoria antirabbica dei cani esistenti nelle Province centro-meridionali ed in quelle della Sicilia;

Considerato che le sfavorevoli condizioni metereologiche hanno ostacolato il regolare svolgimento delle operazioni di vaccinazione, rallentando l'attuazione degli interventi programmati;

Ordina:

Art. 1.

Le operazioni di vaccinazione di cui all'ordinanza citata nelle premesse sono prorogate fino al 30 giugno 1965.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 5 maggio 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(3513)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 30 aprile 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Millan L. Egert, Console generale degli Stati Uniti d'America a Genova, con giurisdizione sulle provincie di Genova, Imperia, Savona e La Spezia.

(3393)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 13 maggio 1965:

Giacone Teresa, notaio residente nel comune di Menfi, distretto notarile di Sciacca, è trasferito nel comune di Caltagirone;

Saija Andrea, notaio residente nel comune di Messina, è trasferito nel comune di Roccalumera, distretto notarile di Messina;

Cricchi Carlo, notaio residente nel comune di Barisciano, distretto notarile di L'Aquila, è trasferito a Paganica, frazione del comune di L'Aquila, stesso distretto;

Costantini Andrea, notaio residente nel comune di Torricella Peligna, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Notaresco, distretto notarile di Teramo;

Della Porta Marianna, notaio residente nel comune di Crecchio, distretto notarile di Chieti, è trasferito nel comune di Magliano dei Marsi, distretto notarile di Sulmona;

Caruso Gaetano, notaio residente nel comune di Licodia Eubea, distretto notarile di Caltagirone, è trasferito nel comune di Militello in Val di Catania, stesso distretto;

Anglana Francesco Paolo, notaio residente nel comune di Filadelfia, distretto notarile di Nicastro, è trasferito nel comune di Leverano, distretto notarile di Lecce;

Coppola Luigi Maria, notaio residente nel comune di Sinopoli, distretto notarile di Palmi, è trasferito nel comune di Aradeo, distretto notarile di Lecce.

(3497)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, di diploma originale di abilitazione professionale

Il dott. Stefano Speciale, nato a Bagheria (Palermo) il 2 maggio 1927, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Palermo il 31 marzo 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Palermo.

(3467)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Livorno ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale medesimo.

Con decreto n. 300.16.III.42/1, in data 23 aprile 1965, del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione degli ospedali riuniti di Livorno è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

(3445)

Autorizzazione all'Amministrazione dell'ospedale « S. Gerardo dei Tintori » di Monza (Milano), a modificare il secondo comma dell'art. 4 del regolamento e ad istituire un corso di abilitazione alle funzioni direttive.

Con decreto n. 300.16.II.49/12-1121, in data 10 aprile 1965, del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'ospedale « S. Gerardo dei Tintori » di Monza (Milano), è autorizzata a modificare il secondo comma dell'art. 4 del regolamento, e ad istituire un corso di abilitazione a funzioni direttive.

(3446)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della « Società cooperativa di consumo fra il personale delle miniere di Perticara e Marazzana », con sede in Perticara (Pesaro).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 7 maggio 1965, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa di consumo fra il personale delle miniere di Perticara e Marazzana », con sede in Perticara (Pesaro), composto dei signori

Cordella rag. Angelo Maria, presidente.
Baldassini Giuseppe e Sperandini Ruggero, membri.

(3472)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società « C.A. T.I.C. - Cooperativa artistica, tecnica, industriale, cinematografica a r. l. », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 6 maggio 1965, il dott. Ugo Zito è stato nominato commissario liquidatore della Società « C.A.T.I.C. Cooperativa artistica, tecnica, industriale, cinematografica a r. l. », in sostituzione del sig. Alberto Pagani, dimissionario.

(3468)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa di consumo del popolo di Caiolo, con sede in Caiolo (Sondrio)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 7 maggio 1965, il dott. Corrado Cottica è stato nominato commissario liquidatore della Cooperativa di consumo del popolo di Caiolo, in sostituzione del rag. Carlo Grassi, dimissionario.

(3469)

Proroga dell'amministrazione provvisoria del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro « L'Indipendente », con sede in Foggia e sostituzione dell'amministratore provvisorio.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 6 maggio 1965, l'amministrazione provvisoria del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro « L'Indipendente », con sede in Foggia, è stata prorogata fino all'8 agosto 1965. Dalla data del predetto decreto il dott. Vincenzo Setari è stato nominato amministratore provvisorio del Consorzio, in sostituzione del sig. Antonio Tarquinio.

(3470)

Scioglimento con liquidatore della Società cooperativa pescivendoli « San Luigi », con sede in Torre Annunziata (Napoli)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 7 maggio 1965, la Società cooperativa pescivendoli « San Luigi », con sede in Torre Annunziata (Napoli), costituita per rogito Linares in data 6 maggio 1959, repertorio n. 875 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di un commissario liquidatore nella persona del sig. Del Giudice Marino.

(3471)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione al Consorzio di 2° grado della bonifica padana, con sede in Rovigo, ad acquistare un appezzamento di terreno.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1965, registro n. 5, foglio n. 344, il Consorzio di 2° grado della bonifica padana, con sede in Rovigo, è stato autorizzato ad acquistare un appezzamento di terreno dell'estensione di Ha 0.72.56 sito nel comune di Occhiobello per la costruzione di un magazzino al prezzo di L. 5.224.320 (cinquemilioniduecentoventiquattromilatrecentoventi).

(3442)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Andria

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1965, numero 33238/7483, sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Marcone Caterina, nata in Corato il 17 maggio 1912, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo », in Andria, estese mq. 324 riportate in catasto alle particelle numeri 44 *a p* e 44-*a q* del foglio di mappa n. 156 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con i numeri 571 e 572.

(3435)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Montenero di Bisaccia

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1965, numero 33241/7489, sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Vincenzo Zenone, nato in Montenero di Bisaccia l'8 luglio 1913, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » 2° tronco rurale in Montenero di Bisaccia, estese mq. 6050 riportate in catasto alle particelle numeri 3 parte e 1-*a o* del foglio di mappa n. 72 del comune di Montenero di Bisaccia e nella planimetria tratturale con i numeri 69, 70 e 71.

(3436)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Empoli

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1965, n. 1165, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Empoli (Firenze).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 16.

(3447)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 93

Corso dei cambi del 17 maggio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,77	624,80	624,80	624,82	624,78	624,77	624,80	624,77	624,77	624,80
$ Can.	578,20	578,40	578,50	578,25	577,70	578,25	578,50	578,82	578,25	578,50
Fr. Sv.	143,70	143,75	143,78	143,77	143,75	143,72	143,775	143,70	143,72	143,76
Kr D.	90,36	90,37	90,40	90,3650	90,30	90,37	90,3725	90,38	90,37	90,37
Kr. N.	87,36	87,38	87,39	87,38	87,40	87,37	87,3825	87,40	87,37	87,37
Kr Sv.	121,28	121,51	121,50	121,495	121,45	121,45	121,485	121,35	121,45	121,48
Fol.	173,54	173,54	173,55	173,52	173,50	173,57	173,52	173,55	173,57	173,55
Fr B.	12,59	12,59	12,59	12,5910	12,5875	12,58	12,5895	12,59	12,59	12,59
Franco francese	127,43	127,40	127,45	127,42	127,35	127,42	127,41	127,45	127,42	127,40
Lst.	1747,80	1748,05	1748,15	1748,15	1748 —	1747,80	1748,10	1747,90	1747,80	1748,15
Dm. occ.	157 —	156,86	156,87	156,8250	156,83	156,89	156,83	156,90	156,89	156,87
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,19	24,19125	24,20	24,19	24,19	24,18	24,19	24,19
Escudo Port.	21,80	21,79	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80

Media dei titoli del 17 maggio 1965

Titolo	
Rendita 5 % 1935	102,20
Redimibile 3,50 % 1934	98,35
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,30
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,45
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,25
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101 —
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,90

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 maggio 1965

Valuta	
1 Dollaro USA	624,81
1 Dollaro canadese	578,375
1 Franco svizzero	143,772
1 Corona danese	90,369
1 Corona norvegese	87,381
1 Corona svedese	121,49
1 Fiorino olandese	173,52
1 Franco belga	12,59
1 Franco francese	127,415
1 Lira sterlina	1748,125
1 Marco germanico	156,827
1 Scellino austriaco	24,191
1 Escudo Port.	21,80

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Como, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato,

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Como.

I relativi posti disponibili nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi fanno parte della dotazione prevista per i Provveditorati medesimi nella nota alla tabella «F» allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Art. 2.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) Avere compiuto gli studi d'istruzione elementare.

B) Avere compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1. Di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

2. Di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato Italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

3. Il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno 7 figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1 si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2 e 3, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4. Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

5. Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di 40 anni.

6. Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidid i guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298;

b) per gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

c) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

7. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale; nonchè dei salariati di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso.

E) Avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

F) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

G) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera *d*) dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Div. 3ª - redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Provveditorato agli studi di Como entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Como.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Provveditorato agli studi di Como dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal Provveditorato agli studi di Como.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 5.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti e sulla prova pratica di scrittura sotto dettato sarà dato da una Commissione costituita a termini dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione stessa, nella sua prima adunanza, stabilirà i criteri di valutazione dei titoli con determinazione dei relativi coefficienti e fisserà il punteggio massimo complessivo attribuibile ad ogni candidato, nonchè quello minimo per il conseguimento della idoneità. A riguardo, *gli aspiranti dovranno allegare alla domanda i documenti, in competente bollo, costituenti titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria*, e cioè:

a) titoli di studio;

b) certificati comprovanti i servizi comunque prestati presso Amministrazioni pubbliche.

I candidati impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre un certificato, di data non anteriore al bando, rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I candidati che siano dipendenti di Amministrazioni pubbliche non statali dovranno presentare il certificato dei servizi resi, contenenti gli elementi di cui al precedente comma, rilasciato dal competente Ufficio, in data non anteriore a quella del presente decreto;

c) stati di servizio o copie di fogli matricolari comprovanti i servizi prestati presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo delle guardie di finanza, il Corpo dei vigili del fuoco, il Corpo degli agenti di custodia, il Corpo delle guardie forestali, la Croce Rossa Italiana, nonchè i servizi militari prestati nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

d) i titoli comprovanti l'idoneità riportata nei precedenti concorsi statali;

e) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano (quali le patenti di guida, le specializzazioni tecniche comunque conseguite, i servizi prestati alle dipendenze di enti o associazioni private, aziende, ditte o imprese commerciali, industriali o artigiane, ecc.).

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno al Provveditorato agli studi di Como dopo il termine utile nella presentazione delle domande di ammissione al concorso fissato nel primo comma del precedente art. 3, salvo quanto è disposto dal successivo art. 9 ai soli fini in esso considerati. Del pari non saranno valutati i titoli prodotti a questa o ad altre Amministrazioni cui dovesse essere fatto riferimento.

Art. 6.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana della lunghezza non inferiore a quindici righe a stampa.

Saranno invitati a sostenere la prova i candidati cui sarà stato attribuito, nella valutazione dei titoli, un punteggio utile per l'iscrizione nella graduatoria degli idonei.

La prova medesima non s'intenderà superata se i candidati non avranno riportato almeno la votazione di sei decimi.

Art. 7.

Per lo svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettato si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Detta prova avrà luogo in Como, nel giorno che verrà indicato con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà data inoltre comunicazione, in tempo utile, del luogo, del giorno e dell'ora in cui la prova stessa sarà tenuta. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da bollo da L. 200, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla Commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati e del punto da essi riportato nella prova pratica di scrittura sotto dettato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di scrittura sotto dettato e che possano far valere titoli validi ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Provveditorato agli studi di Como, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1. Ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta bollata da L. 200, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 200, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalla circolare n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/Om in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/Od, in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

2. Mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, attestante — ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 — il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale.

3. Orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

4. Figli di mutilati ed invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a

lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*).

5. Madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti: le madri, vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

6. Profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire un'attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazioni rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 200, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 200;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 200, dal Ministero degli affari esteri.

7. Decorati, feriti di guerra promossi per merito di guerra: i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione.

8. Perseguitati politici e razziali: coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da lire 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dalla competente comunità israelitica.

9. Coniugati: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

10. Dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200;

b) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma.

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, dell'autorità militare.

I documenti di cui al precedente n. 9 ed alle lettere *a*) e *b*) del n. 10, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dello avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso do anno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) Titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore (salvo che non sia stato già prodotto per i fini indicati nell'art. 5 del presente decreto).

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 200, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 2, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'Ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 9, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati.

C) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che

il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato medico, su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dall'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

G) Documento militare, copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 5) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 200, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare; i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente Capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 200.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, n. 10, lettera *a*), salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato in carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso però essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 12.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di inserviente e saranno destinati a prestare servizio presso il Provveditorato agli studi di Como.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova, gli inservienti in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle di-

sposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1965
Registro n. 2, *foglio n.* 380

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 200 al Provveditorato agli studi di Como e diretta

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 3ª. — ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . (provincia di . . . .)
il . . . e residente in . . .
(provincia di . .) via . . n.
chiede di essere ammesso al concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Como, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto a l'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1) . . . . . .,

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . .,

4) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio: . . conseguito presso . . in data . ,

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: .,

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Como;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

(data) . .

(firma) . .

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per la prova pratica di scrittura sotto dettato ed ogni altra eventuale comunicazione

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Nota: L'importo della carta bollata è elevato a L. 400.

(1633)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centottantanove posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1964.

Le prove scritte obbligatorie del concorso per esami a centottantanove posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 26 ottobre 1964, avranno luogo in Roma, nei giorni 11 e 12 giugno 1965, con inizio alle ore 8, presso i seguenti Istituti:

Liceo-ginnasio « Virgilio », via Giulia n. 38: da Abatantuono Maria a Cazzorla Santa Rosa;

Scuola media « Virgilio », via Giulia n. 25: da Cecaro Eva a Cornelio Francesco;

Istituto tecnico commerciale « V. Gioberti », corso Vittorio Emanuele, 217: da Coro Renato a De Nunzio Cosima;

Scuola media « A. Manzoni », viale di Villa Pamphili n. 7: da Deonette Angelo a Gazzilli Mario;

Istituto tecnico commerciale « G. Medici del Vascello », via Feleiana n. 111: da Gebiola Antonio a Laus Incoronata;

Scuola media « Trilussa », via Donna Olimpia n. 43: da Lavagno Paolo a Marchettini Sergio;

Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi », via Palestro n. 38: da Marchi Celide a Muzzupappa Domenica e da Vacca Antonia a Wanderlingh Mario;

Liceo scientifico « Plinio Seniore », via Montebello n. 126: da Nacca Teresa a Puzzonia Iolanda;

Istituto magistrale « A. Oriani », piazza Indipendenza n. 7: da Quadrani Emilia a Ruzzu Aldo e le lettere U e Z;

Liceo scientifico « C. Cavour », via Vittorino da Feltre n 5: da Sabaini Antonia a Tuzzolino Saverio.

Le prove scritte di lingua tedesca e di lingua italiana si svolgeranno in Roma, presso la Scuola media « A. Manzoni », viale di Villa Pamphili n. 7, il giorno 13 giugno 1965, con inizio alle ore 8.

(3478)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso per esame a quarantacinque posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo (tabella B) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, indetto con decreto ministeriale 2 gennaio 1964.

Le prove scritte del concorso per esame a quarantacinque posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo (tabella *B*) della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 2 gennaio 1964, avranno luogo nei giorni 14, 15 e 16 giugno 1965, alle ore otto presso il Palazzo degli esami in Roma, via Gerolamo Induno n. 4, per le prove obbligatorie ed il giorno 17 giugno 1965, alle ore otto, presso l'Istituto superiore poste e telecomunicazioni, viale Trastevere n. 189 - Roma, per la prova facoltativa di lingua tedesca.

(3479)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Parma.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 3587 del 15 ottobre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 264 del 27 ottobre 1964, con il quale sono stati designati i componenti della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Parma alla data del 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 150 del 24 gennaio 1965, con il quale è stato nominato membro della Commissione sopracitata il prof. Carlo Bianchi in sostituzione del prof. Ugo Butturini;
Atteso che è deceduto il prof. Francesco Vozza, direttore della Clinica ostetrica, componente della Commissione stessa, e scelto dalla terna inviata dall'Ordine dei medici;
Considerato che occorre procedere alla nomina di altro docente fra quelli segnalati dall'Ordine dei medici;
Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1955;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il prof. Antonio Bobbio, ordinario di Clinica chirurgica generale, direttore della Clinica chirurgica di Parma, è nominato membro della Commissione giudicatrice di cui in premessa in sostituzione del prof. Francesco Vozza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Parma, addì 6 maggio 1965

Il medico provinciale: LOPES

(3375)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TREVISO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 20 febbraio 1965, n. 800, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto, vacanti al 30 novembre 1964;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Viste le proposte e le designazioni pervenute dagli enti interessati;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato, è costituita come segue:

Presidente:
Pelli dott. Olivo, direttore di divisione presso il Ministero della sanità.

Componenti:
Piciocchi dott. Adolfo, direttore di sezione presso la Prefettura di Treviso;
Lanzarini dott. Gianfranco, medico provinciale di Pavia;
Azzi prof. Enrico, libero docente in patologia medica, primario dell'Ospedale civile di Treviso;
Pirovano prof. Antonio, libero docente in clinica chirurgica, primario dell'Ospedale civile di Castelfranco;
Fabris dott. Corrado, medico condotto in Asolo.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Pasqualino De Simone, consigliere del Ministero della sanità, in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Vicenza.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Treviso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Treviso.

Treviso, addì 8 maggio 1965

Il medico provinciale: CAMPORESE

(3454)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 930 del 27 febbraio 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico-chirurgo condotto bandito con decreto n. 4529 del 31 dicembre 1963;
Visto il proprio decreto n. 940 del 27 febbraio 1965, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;
Considerato che, il dott. Giovagnoli Nazzareno dichiarato vincitore della 2ª condotta medica di Penna San Giovanni, non essendosi presentato in servizio nel termine stabilito ne avendo presentato giustificazione, è pertanto da considerare rinunciatario al posto stesso come risulta dalla nota n. 884 del 2 aprile del comune di Penna San Giovanni.
Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;
Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge n. 296 del 13 marzo 1958;

Decreta:

Il dott. Ridolfi Eligio è dichiarato vincitore della 2ª condotta medica di Penna San Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale, della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 14 aprile 1965

Il medico provinciale: TANAS

(3376)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.